

# TI\_GERICHTE 50.2002.24 vom 22. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_50.2002.24](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2002.24)

FR: TI\_GERICHTE 50.2002.24 du 22 août 2002

IT: TI\_GERICHTE 50.2002.24 del 22 agosto 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

PAmM, per il Presidente del Tribunale di espropriazione valgono i motivi di ricusa e astensione previsti dal Codice di procedura civile; che per quanto può interessare la presente contestazione, l'art. 27 lett. b CPC permette di ricusare un giudice allorquando esistono ragioni gravi; che secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 126 I 68 consid. 3a, 125 I 119 consid. 3a e rinvii), la garanzia di essere giudicati da un tribunale indipendente ed imparziale ancorata all'art. 6 n. 1 CEDU, al pari della protezione sancita dall'art. 30 Cost., permette alle parti in causa d'esigere la ricusa di un giudice la cui situazione od il cui comportamento è suscettibile di far nascere un dubbio circa la sua imparzialità; che tale garanzia mira in particolare ad evitare che circostanze estranee alla causa possano influire sul giudizio a favore o a scapito di una parte; essa impone la ricusa non soltanto quando una prevenzione effettiva del magistrato è stata accertata, ma anche quando sussiste un sospetto di parzialità confortato da elementi concreti constatati oggettivamente e nasce dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi equanimente della vertenza processuale (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b); che una parte è segnatamente legittimata a denunciare una parvenza di parzialità idonea a giustificare una ricusa allorquando il giudice, mediante dichiarazioni rilasciate prima o durante il procedimento, manifesta un'opinione già acquisita circa l'esito del litigio (DTF 115 Ia 180 consid. 3); la prassi del Tribunale federale nega invece ai provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del giudice che li ha adottati (DTF 116 Ia 14 consid. 5b); che in concreto \_\_\_\_\_, in rappresentanza del padre \_\_\_\_\_, ha ricusato la Presidente del Tribunale di espropriazione a seguito di un alterco nato in relazione ad una presunta limitazione del diritto di accedere agli atti ed al mancato differimento di un'udienza già rinviata in passato, udienza alla quale il mandatario dell'espropriato si era presentato unicamente con l'intenzione di consegnare brevi manu una lettera di accorate doglianze; che dal profilo del rispetto delle norme procedurali, il comportamento del giudice ricusato non presta il fianco a critiche di sorta; che dalle tavole processuali risulta infatti che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno avuto modo di accedere a tutti gli atti contenuti nell'incarto in possesso del Tribunale di espropriazione; se desideravano compulsare altri documenti, l'espropriato od il suo rappresentante dovevano richiamarli in occasione del dibattimento al quale hanno maldestramente rifiutato di partecipare dopo aver ottenuto l'aggiornamento della prima udienza di conciliazione cui erano stati citati mesi addietro; che la mancata presa in consegna della missiva che

\_\_\_\_\_ intendeva rimettere al Tribunale di espropriazione in luogo di presenziare all'udienza non configura di certo ragione grave suscettibile di giustificare la ricusa della giudice interessata; nell'accaduto è men che meno ravvisabile un atteggiamento di imparzialità o prevenzione; che eventuali comportamenti gravemente incompatibili con la dignità della carica tenuti dalla Presidente del Tribunale di espropriazione andavano semmai segnalati al Consiglio della magistratura, organo deputato per legge ad esercitare il potere disciplinare e di sorveglianza su tutte le persone che svolgono funzioni giudiziarie nel cantone (cfr. art. 77 ss. LOG); che ai fini del presente giudizio il diverbio sorto tra l'istante e la giudice non assurge invece ad evento di portata decisiva; nulla lascia invero supporre che in capo alla Presidente del Tribunale di espropriazione sia venuta meno quell'irrinunciabile esigenza di imparzialità e di indipendenza che è insita nell'istituzione stessa del giudice; che in simili evenienze l'istanza di ricusa si appalesa infondata; che la tassa di giudizio segue la soccombenza dell'istante (art. 28 PAm), al quale viene peraltro risparmiato il pagamento di ripetibili stante la posizione di garbata indifferenza assunta dall'ente espropriante; visti gli art. 6 CEDU, 30 Cost.; 4 Regolamento d'esecuzione della legge di espropriazione; 27 CPC; 28 e 32 PAm, dichiara e pronuncia: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giudizio di fr. 300.- è posta a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.